



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti – Ufficio Gare**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**NOTA DI CHIARIMENTI**

Trento,

**9 GIU. 2017**

Prot. n. S171/2017/322158 /3.5/483-17  
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: **PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (D.LGS. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NEL COMUNE DI LAMON (BL) PER L'ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SISTEMAZIONE AREA ESTERNA.**

**Nota Ordine degli ingegneri e Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento.**

Per opportuna conoscenza si riportano i contenuti della comunicazione inviata dallo scrivente Servizio in riscontro alla nota in oggetto di data 17 maggio 2017 acquisita al protocollo provinciale in pari data con segnatura n. 275439, con la quale l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento in relazione al Bando della gara in oggetto, hanno rilevato le seguenti criticità:

**1) CAPITOLO 1** pagina 3 requisiti professionali, a pena inammissibilità si richiede, inderogabilmente, la presenza architetto o ingegnere con esperienza maturata nel campo della progettazione civile ed antincendio. Poiché il paragrafo superiore recita che ciascun professionista deve essere iscritto al pertinente albo professionale e possedere le ulteriori abilitazioni professionali, se ne desume che tale figura deve essere contemporaneamente in possesso del diploma di laurea e della relativa abilitazione antincendio. In tal modo si riserva, inspiegabilmente, la partecipazione ai soli soggetti in possesso contemporaneo delle due abilitazioni.

**2) CAPITOLO 2** lettera B pagine 12-15, ove vengono indicati i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, alla c) relativamente ai servizi di punta, si elencano gli importi dei servizi di ingegneria ed architettura svolti per "*tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche di importo superiore ad € 800.000,00 rientranti nella destinazione funzionale SANITÀ, ISTRUZIONE RICERCA (Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.*" Tale previsione





risulta, a nostro avviso, fortemente lesiva del principio della concorrenza, volto ad assicurare la massima partecipazione, e in difformità da quanto espresso dalle linee guida ANAC Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015; In particolare, la stessa determinazione, al paragrafo 4. "Classi, categorie e tariffe professionali" articola: *"Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15)."* Appare evidente che l'elemento discriminante non debba essere l'importo complessivo dell'opera né la tipologia o destinazione funzionale della stessa, bensì il grado di complessità.

### **Risposta punto 1)**

In ordine alla prima osservazione si fa presente, in primo luogo, che la previsione contenuta negli atti di gara si riferisce non alla dimostrazione del possesso dei "requisiti" di partecipazione bensì, unicamente, all'indicazione delle persone fisiche che comporranno il gruppo di progettazione e che andrà ad effettuare le prestazioni richieste in fase esecutiva dell'appalto in caso di aggiudicazione. Si ritiene che le obiezioni siano facilmente superabili in base a quanto indicato nella nota di chiarimenti n. prot. 297328/17, pubblicata in data 29 maggio 2017, dove si è rilevato, in risposta al quesito n. 1, che "è possibile disgiungere il ruolo di progettista civile + resp. dell'integrazione da quello di progettista responsabile della progettazione antincendio": essendo, pertanto, consentito poter indicare due persone fisiche differenti in capo alle prestazioni, pare superata l'obiezione in ordine alla necessaria cumulabilità, in capo alla stessa persona fisica, dell'abilitazione e iscrizione in albo professionale nonché dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alle funzioni di progettazione antincendio.

### **Risposta punto 2)**

In relazione alla seconda osservazione, si rileva che in tema l'articolo 8 del D.M. 17 giugno 2016 (che riprende, nella sostanza, quanto in precedenza affermato da ANAC in tema di requisiti) si limita a stabilire che *"La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*.

Pertanto, ai soli fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa potranno essere documentati anche servizi inerenti ad incarichi di complessità maggiore purché rientranti nella medesima "categoria d'opera" che, in concreto, è identificata in quella relativa alla "Sanità, Istruzione, Ricerca"; questa precisazione attiene, come ben si può evincere dalla norma, al dato per così dire "qualitativo" legato all'intinseca complessità della progettazione da svolgere, ma non dice nulla del contesto dimensionale concreto dell'opera da realizzare.

In relazione ai "servizi di punta", infatti, oltre all'aspetto che abbiamo appena definito come "qualitativo" si aggiunge anche un'ulteriore esigenza, che è quella di poter individuare un concorrente che abbia operato in contesti anche quantitativamente simili a quelli oggetto di futuro affidamento. Considerato che la giurisprudenza riconosce, in capo alla stazione appaltante, una certa discrezionalità nel definire i requisiti in relazione alle concrete esigenze della prestazione



da affidare purché non irragionevoli: al riguardo, si osserva che l'importo di soli euro 800.000 è riferito non agli incarichi svolti ma ai *lavori* – peraltro complessivamente intesi senza distinzioni tra specializzazioni richieste/categorie di cui l'opera si può comporre – e, pertanto, si ritiene che non sussista minimamente l'affermata lesione al principio di concorrenza.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -

PF/FE